

CDXXI SEDUTA

SABATO 23 MARZO 1957

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	7581
Interrogazioni (Svolgimento):	
GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	7582
CORONA LODDO CLAUDIA	7583
Proposta di legge: «Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli Enti locali». (155) (Continuazione della discussione e approvazione):	
SERRA	7584-7585-7588-7589-7591-7592-7593-7594
SOTGIU GIROLAMO	7584-7588-7589-7591-7594
PERNIS	7584-7586
ASQUER	7584-7586
ZUCCA	7584-7586-7587
COVACIVICH	7585-7587
GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	7585
FILIGHEDDU	7585
MELIS	7586-7589-7591-7592
CAPUT	7583
BROTZU, Presidente della Giunta	7587-7592
PRESIDENTE	7587-7593
SOGGIU PIERO	7593
(Votazione segreta)	7594
(Risultato della votazione)	7594
Varie:	
CANALIS	7595
BROTZU, Presidente della Giunta	7595
SANNA	7595
SOGGIU PIERO	7595
SOTGIU GIROLAMO	7596
PRESIDENTE	7596

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

ZUCCA, Segretario ff., dà lettura del proces-

so verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, ventunesima assenza; Giua Angelo, ottava assenza.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione Corona Loddo Claudia all'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Se ne dia lettura.

ZUCCA, Segretario ff.:

« Per sapere se sia a conoscenza che la linea bisettimanale della SITA Villasimius-Castiadas-Muravera è stata sospesa da oltre un mese; e quale azione intenda svolgere la Regione per assicurare il ripristino della linea quanto prima, essendo l'unica linea di comunicazione del villaggio di Castiadas coi paesi del Sarrabus; e quale azione intenda svolgere la Regione per trasformare questa linea da bisettimanale in giornaliera per assicurare agli abitanti di Castiadas un mezzo di collegamento coi centri abitati della zona circoscrivita ». (741)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai tra-

sporti, viabilità e turismo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Signor Presidente, in risposta alla interrogazione di cui or ora ha dato lettura l'onorevole Segretario, devo precisare che il servizio pubblico automobilistico Castiadas (Colonia penale)-Villasimius - Quartu - Cagliari, per tre giorni alla settimana, è stato prolungato a San Vito, con partenza da tale Comune alle ore 5,05 e rientro da Castiadas, e quindi da Cagliari, alle ore 19,20.

Con tale prolungamento della preesistente autolinea si è voluto assicurare un diretto collegamento del Sarrabus con Castiadas. Appena rientrati nella normalità, con lo sblocco del carburante che si spera imminente, il prolungamento della Castiadas-Cagliari fino a San Vito potrà certamente avere frequenza giornaliera. Ciò premesso, si precisa che questo Assessorato non può, ovviamente, ignorare il fatto che il servizio di detta autolinea, nel tratto San Vito-Castiadas, è stato da qualche tempo sospeso per intransitabilità della strada, a causa della pericolosità del ponticello, di recente costruito, a chilometri quattro dal bivio di San Priamo. Il ponticello pericolante è stato costruito dai Consorzi Riuniti di Bonifica della Sardegna Meridionale, coi fondi della Cassa per il Mezzogiorno, su di una strada non ancora classificata, e pertanto, per mancanza dei fondi necessari, gli indispensabili lavori di restauro non possono essere eseguiti nè dai Consorzi Riuniti, nè dal Provveditorato alle opere pubbliche, il quale non dispone di nessuna somma di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, per quella zona di bonifica.

In complesso, il consolidamento del ponticello in oggetto importerà la spesa di due milioni, e ad esso potrebbe provvedere il Comune di San Vito, nel cui territorio l'opera è compresa, usufruendo del sussidio regionale, la cui concessione — trattandosi indiscutibilmente di un evento straordinario non prevedibile — è possibile ai sensi della legge regionale 2 ottobre 1952, numero 27.

Questo Assessorato si è rivolto al Sindaco

di San Vito con la seguente lettera in data 2 marzo 1957:

« Oggetto: sospensione servizio automobilistico San Vito-Castiadas. Come è noto, il servizio automobilistico pubblico San Vito-Castiadas-Cagliari è stato limitato al tratto Castiadas-Cagliari per intransitabilità della strada San Vito-Castiadas a causa delle condizioni di pericolosa instabilità del ponticello in cemento armato di metri due di luce costruito di recente al chilometro quattro dal bivio San Priamo. La strada, nel tratto in parola, è stata sistemata dai Consorzi Riuniti di Bonifica della Sardegna Meridionale coi fondi della Cassa per il Mezzogiorno e non è stata finora classificata. Per quanto attiene la ricostruzione del ponticello, è stato interessato il Genio Civile di Cagliari, stante che i detti Consorzi Riuniti non hanno possibilità di fondi da destinare all'opera. D'altra parte, essendo il Provveditorato alle opere pubbliche nella impossibilità di intervenire non avendo sufficienti stanziamenti da parte del Ministero della agricoltura e foreste per l'opera di bonifica di cui trattasi, a eliminare l'interruzione per un lungo periodo di tempo del servizio Castiadas, attualmente sospeso, potrebbe intervenire la Regione con la sua legge 2 ottobre 1952, numero 27, con la concessione dei contributi suoi straordinari ai Comuni per eventi straordinari non prevedibili che non possano essere sostenuti con i mezzi del proprio bilancio.

Indipendentemente da queste altre considerazioni sull'ente tenuto alla riparazione del ponticello, la signoria vostra, quale Sindaco del Comune che rimane più danneggiato dalla interruzione di detto servizio di pubblico trasporto, potrebbe, ove lo ritenesse, inoltrare sollecita domanda nel senso predetto alla Presidenza della Giunta regionale — Ufficio Enti locali — corredandola dei certificati di cui si allega l'elenco.

Per quanto si riferisce alla stima delle opere da eseguire, allegato numero 5, la signoria vostra potrà riferirsi al computo eseguito dal locale Genio Civile per l'ammontare complessivo di lire due milioni. A domanda spedita, vostra signoria vorrà cortesemente dar notizia a questo

Assessorato, e lo scrivente non mancherà di segnalare alla Presidenza della Giunta la necessità di un sollecito e favorevole accoglimento della domanda stessa ».

Fino a questo momento non mi risulta che la domanda sia stata inoltrata dal Sindaco di San Vito. Ripeto che ben volentieri l'Assessore si interesserà per il buon esito della pratica, perchè non vede allo stato attuale altra soluzione con la quale possa addivenirsi d'urgenza al ripristino dell'opera pericolante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Claudia Corono Loddo per dichiarare se è soddisfatta.

CORONA LODDO CLAUDIA (P.C.I.). Ringrazio l'onorevole Assessore per la sua sollecita risposta. Tuttavia, non posso dichiararmi soddisfatta, dato che quel ponticello di cui l'onorevole Gardu ha parlato attende da nove mesi circa d'essere riparato. Con una spesa minima, l'E.T.F.A.S. avrebbe potuto procedere ai lavori, tenendo conto che su quel ponticello devono necessariamente transitare gli assegnatari insediati nella zona, tanto più che essi non godono, *in loco*, degli indispensabili servizi civili e sanitari.

Non è possibile pensare che si debba lasciare così isolata questa zona. Perfino lo spaccio, in questi ultimi tempi, non si è potuto approvvigionare dei generi alimentari, e talune famiglie sono rimaste sprovviste di zucchero per quindici giorni.

A mio parere, è giusto che il Sindaco di San Vito intervenga, ma l'E.T.F.A.S. avrebbe dovuto sentire il dovere morale di intervenire. Attualmente hanno cessato di funzionare i servizi di trasporto che riportavano ai paesi d'origine i lavoratori e questi sono costretti a servirsi spesso di carri a buoi. E la distanza che corre tra San Priamo e i Comuni di San Vito, di Villaputzu e di Muravera va dai 13 ai 18 chilometri.

Io mi impegno ad intervenire direttamente presso il Sindaco di San Vito per sollecitare la presentazione dei documenti necessari; vorrei, però, che l'onorevole Assessore ai trasporti

seguisse la questione con molta attenzione. Rimane, comunque, il fatto che l'E.T.F.A.S. aveva il preciso dovere di preoccuparsi della transitabilità della strada di cui sono costretti a servirsi quotidianamente gli assegnatari non ancora appoderati.

Continuazione della discussione ed approvazione della proposta di legge: «Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli Enti locali». (155)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge: «Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli Enti locali».

Ha inizio la discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

ZUCCA, Segretario ff.:

Art. 1

L'esercizio di funzioni amministrative come previsto dal disposto dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZUCCA, Segretario ff.:

Art. 2

L'Amministrazione regionale delega agli Enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza della Regione dal combinato disposto degli articoli 6, 3 e 4 del citato Statuto speciale, ovvero si vale dei loro uffici per lo stesso oggetto.

Agli effetti della presente legge, sono considerati Enti locali, oltre le Province e i Comuni, gli altri enti pubblici i quali nel vigente ordinamento esercitano istituzionalmente funzioni convergenti con quelle della Regione, quali la

Camera di commercio, industria e agricoltura, gli Enti provinciali per il turismo, i Consorzi provinciali antitubercolari, antitracomatosi, antimalarici, ed altri analoghi Enti e Consorzi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Covacivich-Pisano-De Magistris e un emendamento a firma Serra-Asquer-Filigheddu. Se ne dia lettura.

ZUCCA, *Segretario ff.*:

Emendamento Covacivich - Pisano - De Magistris: «Primo comma: dire: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare agli Enti locali l'esercizio..."». eccetera.

Emendamento Serra - Asquer - Filigheddu: «Primo comma: dire: "...può delegare..."».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. In Commissione era stata proposta la formula: «... è autorizzata a delegare...». La Commissione ha adottato, invece, la formula: «... delega ...».

Ieri, il consigliere Asquer, Presidente della prima Commissione, ha proposto la formula: «... può delegare ...».

Ora a mio avviso, questa formula è la più corretta. A questo modo, infatti, si comprende che è il Consiglio ad esprimere un orientamento generale sulla legittimità della delega.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). E' nostra preoccupazione, signor Presidente, che, qualora non si stabilisca come principio che la Giunta «deve» delegare agli Enti locali alcune delle funzioni amministrative, tutta la materia possa essere regolata ad arbitrio della Giunta, con il pericolo di discriminazione nei confronti degli Enti locali. Ad un Ente locale potrebbe essere dele-

gata una funzione che ad un altro non viene delegata.

Vogliamo, pertanto, delle garanzie al riguardo. Qualora si decida che agli Enti locali viene delegato l'esercizio di una certa funzione amministrativa, lo stesso esercizio deve essere delegato a tutti indistintamente gli Enti locali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Il collega Sotgiu vorrebbe che la delega dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'articolo 1 venisse concessa, senza discriminazione alcuna, a tutti gli Enti locali. Ma tutti indistintamente gli Enti locali sono in grado di esercitare quelle funzioni? Io mi preoccupo più del cattivo esercizio che taluni Enti locali potrebbero fare di certe funzioni amministrative, che delle eventuali, problematiche, del resto, ingiuste discriminazioni della Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). L'emendamento che reca, assieme a quelle dell'onorevole Serra e dell'onorevole Filigheddu, la mia firma si ispira all'articolo 44 del nostro Statuto speciale, il quale precisamente dice: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli Enti locali o valendosi dei loro uffici». Ciò vuol dire che non sempre, ma soltanto normalmente, quando la Regione lo crede opportuno, si ha la delega. Se non si vuole andare incontro ad un rinvio da parte del Governo, pertanto, è bene lasciare alla discrezione della Giunta la valutazione dei casi in cui si può concedere la delega.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, io non ho avuto occasione di intervenire nella discussione generale, altrimenti con tutta probabilità, avrei sostenuto che le deleghe ai Comuni devo-

no avere sempre un carattere « oggettivo » e non « soggettivo ». La delega, a mio parere, deve essere disciplinata per materia, non per soggetto. Vale a dire: la Giunta regionale, quando decide di delegare una determinata funzione agli Enti locali, deve decidere sulla materia, ma non può fare alcuna discriminazione fra Ente locale ed Ente locale. Sarebbe assurdo che il Comune di Cagliari ottenesse la delega per l'esercizio di certe funzioni e che il Comune di Sassari per le stesse funzioni non la ottenesse.

Questo è lo spirito dello Statuto speciale, caro collega Asquer: quando si usa l'avverbio « normalmente » si dà, sì, la possibilità che si verifichino eccezioni, ma queste devono essere sempre di natura oggettiva, relative alla materia e non agli Enti locali.

Se avessi avuto modo di intervenire in sede di discussione generale, avrei sostenuto la tesi che le deleghe dovrebbero essere concesse sempre in base ad una legge e mai con decreto della Giunta regionale. E' ora inopportuno proporre un emendamento che si richiami a questa tesi, ma è bene affermare che, nella concessione delle deleghe, alla Giunta regionale non è data la possibilità di operare discriminazioni di natura soggettiva. Sarebbe un assurdo il solo pensare di delegare una funzione alla Provincia di Cagliari e non alla Provincia di Sassari.

COVACIVICH (D.C.). E chi ha mai detto questo?

ZUCCA (P.S.I.). Lo ha detto il collega Pernis.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. E se un Comune, ad esempio, non dispone di un ufficio tecnico?

ZUCCA (P.S.I.). Caro onorevole Assessore, che significa questo? Ogni Comune, pur non disponendo di un ufficio tecnico, è in grado di approntare un progetto. Eppoi le deleghe di cui discutiamo riguardano le funzioni amministrative nella loro unità. Non si concede una delega per approntare il progetto di un lavoro pubblico! Questo è lo spirito dell'articolo 44 dello Statuto speciale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Indubbiamente le argomentazioni portate dal collega Zucca devono far meditare, e in linea di principio io credo che esse siano fondate. Tuttavia, vorrei far rilevare che, quando si dice « può delegare », indubbiamente si concede, sì, un'ampia discrezionalità all'esecutivo, ma ciò è necessario dato che la concessione delle deleghe, con la proposta di legge in esame, è ancora in fase sperimentale.

Proprio ieri, nel suo brillante intervento, il collega Serra ha fatto cenno alla ultima legge promulgata dal Presidente della Giunta, cioè la legge sul controllo degli Enti locali; per essa si può parlare effettivamente di decentramento di atti. Per la proposta di legge in esame stabilire volta per volta qual'è la funzione che effettivamente si delega mi pare prematuro. Pertanto, a mio avviso, è opportuno mantenere il testo dell'emendamento così come è stato da noi proposto.

D'altra parte, è da sottolineare che l'articolo 2 non parla soltanto di delega dell'esercizio di funzioni amministrative agli Enti locali, ma anche di utilizzazione degli uffici degli Enti locali; e in quest'ultimo caso una discriminazione soggettiva è necessaria perchè, come rilevava ora con una interruzione l'Assessore Gardu, vi può essere un Comune che non ha una attrezzatura tecnica tale da soddisfare determinate esigenze. Per concludere, l'emendamento che reca la mia firma a me pare sia da approvare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra, relatore. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Ritengo che la tesi del collega Zucca sia fondata. Esiste un precedente che può esserci d'aiuto: lo Stato, per le funzioni che riguardano l'agricoltura e i lavori pubblici, delega annualmente il Presidente della Giunta regionale sarda a firmare determinati atti. Essendo questa delega annuale, si deduce che il potere di concederla è discrezionale. Lo stesso principio, con la espressione « può delega-

re », è accolto dal nostro emendamento. Naturalmente, però, deve trattarsi di una delega la cui discrezionalità sia di natura obiettiva, sia, cioè, rilevante solo per la scelta delle funzioni che gli Enti locali potranno esercitare.

Fin qui ha ragione il collega Zucca. L'articolo 2, però, parla anche della utilizzazione, da parte dell'Amministrazione regionale, degli uffici degli Enti locali. E qui ha ragione l'Assessore Gardu quando afferma che vi sono uffici più e meno attrezzati e che l'Amministrazione regionale deve avere facoltà di scelta.

E' un bene che questa discussione sia avvenuta perchè così, dai lavori preparatori, risulterà chiara la volontà del legislatore. L'espressione « può delegare » usata dal nostro emendamento, a mio parere, è perfettamente aderente allo spirito dello Statuto speciale; essa vale a significare che « normalmente », (come dice l'articolo 44 dello Statuto) la Regione delega le sue funzioni amministrative agli Enti locali, con la libertà di valutare le eccezioni a questa regola.

Tutto sommato, dunque, mi pare che le due tesi sostenute dai colleghi che mi hanno preceduto non siano inconciliabili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Ho domandato di parlare soltanto per chiarire un equivoco in cui è incorso l'onorevole Zucca nell'interpretare le mie precedenti osservazioni.

Nessuno nega che i Comuni, dal punto di vista giuridico, siano tutti uguali. Ma io, non i poteri dei Comuni ho messo in dubbio, ma ho discusso della capacità tecnico-amministrativa di determinati enti pubblici ad esercitare particolari funzioni che non derivino dalla loro personalità giuridica di enti autarchici, ma da una delega della Regione, cioè di un altro ente che ha poteri diversi da quelli degli enti autarchici.

Quel che io volevo dire è questo: se domani la Regione dovesse, ad esempio, delegare l'esercizio del controllo sulla pesca ai Comuni, questi sarebbero tutti in grado di svolgere questa fun-

zione? Che controllo potrebbero mai esercitare i Comuni posti all'interno dell'Isola? Se domani per determinate funzioni concernenti le miniere si dovesse concedere una delega al Comune di Iglesias, la stessa funzione dovrebbe esercitare anche il Comune di Tempio, che di miniere non si è mai occupato?

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma Sotgiu Girolamo-Zucca-Cardia-Borghero così concepito: « Aggiungere, dopo la parola "delega", la parola "normalmente" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.). Poichè il collega Serra ha aderito alla tesi che io ho sostenuto, pare a me che, per evitare ogni equivoco, sia bene ripetere all'articolo 2 l'affermazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale. Così non si abolisce, ma si conferma il potere discrezionale della Giunta.

ASQUER (P.S.I.). Come è mai possibile che una legge si rivolga all'esecutivo dicendo: « normalmente delega »?

ZUCCA (P.S.I.). Vorrei far osservare al collega Asquer che anche lo Statuto speciale è una legge e non comprendo perchè le sue statuizioni non possano essere recepite in una legge ordinaria.

MELIS (P.S.d'A.). La norma dello Statuto è programmatica, la legge ordinaria è precettiva.

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Melis, questa distinzione che ella fa è quella che fanno tutti coloro che non vogliono applicare la Costituzione.

Vorrei ora rispondere al collega Pernis. Quanto egli ha detto conferma la mia tesi. Io non dico che per le funzioni amministrative inerenti alla pesca si debbano concedere deleghe ai Comuni montani; dico che, in questo caso, le deleghe debbono essere concesse a tutti i Comuni che alla pesca sono interessati. Diverso è il caso in cui l'Amministrazione regionale debba

II LEGISLATURA

CDXXI SEDUTA

23 MARZO 1957

avvalersi degli uffici degli Enti locali. E' evidente che saranno utilizzati solo quegli uffici che sono in grado di funzionare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Caput. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Io sono del parere che debba essere adottata la dizione « può delegare » senza l'aggiunta dell'avverbio « normalmente », che è assolutamente inutile. Ha ragione il collega Asquer quando dice che quel « normalmente » sta bene nello Statuto, il quale non contiene disposizioni legislative che possano, di per sé, avere attuazione, ma soltanto dei principi ai quali dovranno informarsi le leggi.

Le deleghe, comunque, devono informarsi ai principi dell'articolo 44 dello Statuto speciale e quindi anche all'avverbio « normalmente » che in quell'articolo è contenuto.

Il concetto che all'articolo 2 vorrebbe inserire il consigliere Zucca non è accettabile; a mio parere, esso sovvertirebbe sia i principi ai quali si informa la proposta di legge in discussione, sia lo spirito informatore della disposizione statutaria alla quale essa proposta si riferisce. Vorrei far rilevare ai colleghi del Consiglio che, una volta che l'Amministrazione regionale abbia deciso di delegare, per determinate materie, l'esercizio di sue funzioni ad un tipo di Ente locale, se la delega si deve estendere a tutti gli Enti locali di quel tipo questo concetto è in netto contrasto con la facoltà di revoca, la quale, come è noto, si intende insita nello stesso concetto di delega. Come si può concepire una dismissione assoluta da parte della Regione dell'esercizio di determinate funzioni con la facoltà di revoca? Se tutti gli Enti locali di un dato tipo devono avere la delega, allora la revoca che valore ha? Ma, d'altra parte, non si può concepire, per le disposizioni statutarie, una facoltà di delega nella quale non sia insita la facoltà di revoca.

Come si può sostenere che la delega debba avere un contenuto esclusivamente oggettivo? Direi che è proprio il contrario: la delega deve avere un carattere prevalentemente soggettivo, perchè non è tanto delle funzioni considerate

obiettivamente che l'Amministrazione regionale deve preoccuparsi, quanto della capacità degli Enti locali ad esercitarle. Ne deriva per l'Amministrazione regionale il potere di valutare l'opportunità di concedere una delega ad un determinato Ente locale; e ciò si spiega col fatto che nella facoltà di delega è necessariamente insita la facoltà di revoca.

ZUCCA (P.S.I.). Questa è una nuova dottrina!

CAPUT (M.S.I.). Se così fosse, ne sarei veramente lusingato. Ad ogni modo, se questa mia tesi è nuova, stia tranquillo che la sua è vecchia, molto vecchia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ritiene che l'espressione « può delegare » risponda meglio a quelli che sono i principi cui la proposta di legge stessa è informata e alle possibilità di attuazione pratica della stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Covacovich, l'emendamento che ella aveva presentato assieme agli onorevoli Pisano e De Magistris viene ritirato?

COVACIVICH (D.C.). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto anzitutto in votazione l'emendamento Serra-Asquer-Filigheddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 2. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo Serra-De Magistris. Se ne dia lettura.

ZUCCA, *Segretario ff.*:

« Art. 2 bis

Relativamente ai controlli sugli Enti locali nella materia ad essi delegata, si applica il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. E' bene richiamare espressamente l'articolo 13 della legge sul controllo degli Enti locali, che dice testualmente: « Le deliberazioni adottate dalle Province e dai Comuni e dai Consorzi nelle materie ad essi delegate dalla Regione, a norma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna... eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati a sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni al Presidente della Giunta regionale, che le rende esecutive con suo decreto adottato su proposta dell'Assessore e degli Assessori competenti in materia. Il decreto del Presidente della Giunta sarà registrato, ove occorra, alla Corte dei Conti. La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Province ed ai Comuni ed ai Consorzi nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e di violazione delle leggi o delle direttive regionali ».

Questa è una disposizione già in vigore, ed è bene richiamarla non perchè di per sè non sia applicabile, ma perchè essa deve costituire un punto fermo di portata generale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sull'emendamento Serra-De Magistris, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SPANO, *Segretario ff.*:

Art. 3

Gli Enti locali presentano all'Amministrazione regionale entro il 31 luglio i programmi preventivi di esercizio, per l'anno solare successivo, delle funzioni loro delegate ed entro il mese di febbraio i rendiconti delle spese incontrate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Serra-De Magistris. Se ne dia lettura.

SPANO, *Segretario ff.*:

« Aggiungere alla fine: "Possono essere concesse anticipazioni agli Enti locali all'inizio e durante il corso di ciascun esercizio finanziario, in relazione alle spese da sostenersi" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. Come i colleghi sanno, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione della legge della Regione Trentino-Alto Adige, che concedeva forfettariamente alle Province (Trento e Bolzano) ogni anno una determinata somma per ogni determinata materia o gruppo di materie. In effetti, ogni anno si dovrebbe fare un rendiconto delle somme disponibili.

Pertanto, il principio accolto dall'articolo 3 è costituzionalmente corretto. Poichè però si sa che gli Enti locali non hanno larghe disponibilità finanziarie e che per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dovranno affrontare delle spese, a mio parere è necessario concedere delle anticipazioni sulla base dei preventivi presentati a principio d'anno. Questo preventivo deve essere valutato in relazione alle funzioni delegate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Nell'articolo 3, a mio parere, dovrebbe essere esplicitamente

II LEGISLATURA

CDXXI SEDUTA

23 MARZO 1957

fissato il principio del rimborso delle spese che gli Enti locali incontreranno nell'assolvere alle funzioni delegate loro.

Per quanto riguarda l'emendamento Serra-De Magistris devo dire che il mio Gruppo lo approverà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Alla fine del primo comma si dovrebbe aggiungere: « e da rimborsare ».

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Oppure: « ai fini del rimborso ».

PRESIDENTE. E' pervenuta alla Presidenza un emendamento Sotgiu Girolamo-Asquer-Serra così concepito: « Aggiungere alla fine del primo comma: "ai fini del rimborso" ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto anzitutto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento Sotgiu Girolamo-Asquer-Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento Serra-De Magistris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SPANO, *Segretario ff.*:

Art. 4

Ai fini della migliore funzionalità e della diretta e immediata aderenza amministrativa alle necessità locali delle popolazioni, l'Amministrazione regionale, in collegamento con le Province ed altri Enti locali a circoscrizione provinciale, istituisce presso il Comuni rispettivi, in Oristano, Iglesias, Tempio, Ozieri, Lanusei, Bosa e Isili, uffici amministrativi di decentramento regionale e provinciale, aventi ciascuno circoscrizione comprendente il territorio dei Comuni da determinarsi nel regolamento di cui al successivo articolo 7.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno a firma degli onorevoli Soggiu Piero, Melis e Del Rio ed uno a firma degli onorevoli Serra e De Magistris. Se ne dia lettura.

SPANO, *Segretario ff.*:

Emendamento sostitutivo totale Soggiu Piero-Melis-Del Rio: « Ai fini della migliore funzionalità e della diretta e immediata aderenza alle necessità locali, l'Amministrazione regionale, di concerto ove possibile con le Province e gli altri Enti locali a circoscrizione provinciale, istituisce uffici amministrativi di decentramento.

Alla istituzione degli Uffici di cui al comma precedente si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, e previo parere di una Commissione consiliare composta di... membri.

Nel decreto istitutivo è determinata la circoscrizione territoriale del nuovo Ufficio di decentramento e sono apportate le modifiche alle circoscrizioni degli Uffici precedentemente istituiti che si rendessero eventualmente necessarie ».

Emendamento Serra - De Magistris: « 1) — (soppressivo): Sopprimere le parole: "presso i Comuni rispettivi in Oristano, Iglesias, Tempio, Ozieri, Lanusei, Bosa e Isili".

2) — (aggiuntivo): Aggiungere alla fine il seguente comma: "Gli uffici di decentramento, di cui al comma precedente, sono istituiti in numero non superiore e preferibilmente nelle sedi relative ai circondari soppressi con R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2284".

3) — (soppressivo): Sopprimere le parole "regionale e provinciale" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melis per illustrare il suo emendamento.

MELIS (P.S.d'A.). Il nostro emendamento risponde ad una esigenza che lo stesso presentatore della proposta di legge ha avvertito, tanto

II LEGISLATURA

CDXXI SEDUTA

23 MARZO 1957

da farsi, egli medesimo, promotore di un emendamento al suo testo originario.

In via principale, noi abbiamo voluto consentire una maggiore latitudine di discrezionalità all'Amministrazione regionale nella localizzazione degli uffici di decentramento. Il testo originario del proponente prevedeva, infatti, la istituzione di tali uffici in Oristano, Iglesias, Tempio e Lanusei; la Commissione ha ritenuto di aggiungere alcuni altri centri. Già in questo fatto si manifestavano la perplessità e difficoltà di determinare, anzi di predeterminare in legge sedi fisse agli uffici di decentramento. Invece, l'Istituto autonomistico ha questo grande vantaggio: può adeguare le determinazioni relative alla vita amministrativa della Regione con maggiore sensibilità e adeguarle alle esigenze che a mano a mano possono manifestarsi nel corpo vivo della Regione.

Ecco perchè il nostro emendamento toglie questa determinazione e, concessa l'autorizzazione all'Amministrazione regionale, lascia alla medesima la responsabilità della scelta, dopo aver sentito le amministrazioni degli Enti locali interessati e il parere di una Commissione del Consiglio regionale, così da essere rappresentati nella decisione ultima dell'Amministrazione, dell'organo esecutivo, sia le esigenze locali amministrative che il parere politico di questa Assemblea.

Oltre a questa prima e fondamentale esigenza, l'emendamento ha voluto anche correggere — e, a nostro giudizio, perfezionare — il testo precedente nella prima parte, laddove si diceva che l'Amministrazione regionale era autorizzata a procedere a queste determinazioni in collegamento con le Province ed i Comuni e con gli altri Enti locali. L'espressione «in collegamento» ci è sembrata piuttosto vaga, imprecisa e poco significativa di un concetto concretamente definito, come è necessario che sia in un testo di legge.

Non solo, ma ci è altresì parso che fosse da prevedere il caso in cui questa o quella Amministrazione provinciale e ogni altro Ente locale, una volta proposta dalla Regione la istituzione di un eventuale ufficio di decentramento, non entrasse nello stesso ordine di idee della Regio-

ne intendendo rimanere estranea a questa istituzione; in questo caso, se fosse previsto rigidamente, come necessario, l'accordo con le amministrazioni locali, il rifiuto o la lentezza a provvedere al parere da parte dell'Amministrazione locale, potrebbe bloccare il provvedimento regionale. Ecco perchè abbiamo sostituito alla espressione «in collegamento con le Province ed altri Enti locali» la espressione «di concerto, ove possibile, con le Province e gli altri Enti locali»; il che significa che, se il concerto non si realizza, la Regione può tuttavia procedere per la sua strada indipendentemente dal parere dell'Ente locale interessato.

Vi è ora, onorevole Presidente, un terzo punto che va chiarito nel nostro emendamento. Ed è questo: la fissazione della circoscrizione della sede di decentramento così nel testo del proponente come in quello della Commissione era demandata al regolamento di cui all'articolo 7. A noi pare che anche la determinazione della circoscrizione sia da lasciarsi alla discrezionalità dell'esecutivo nel momento in cui decide la istituzione della sede di decentramento, altrimenti l'eventuale istituzione di un nuovo centro o la modifica della circoscrizione di centri precedentemente istituiti costringerebbe alla emanazione di un nuovo regolamento. Il regolamento si fissa ed è stabilmente determinato nel suo testo, mentre basta un provvedimento amministrativo singolo dell'Amministrazione regionale per provvedere ai fini ai quali intende provvedere l'ultimo comma del nostro emendamento.

Per quanto riguarda la Commissione consiliare, nel testo del nostro emendamento è stato lasciato in bianco il numero dei membri che dovrebbero costituirla. Parrebbe opportuno inserire il concetto che essa sarà costituita sì da rispettare la rappresentanza proporzionale dei Gruppi consiliari.

Vorrei pregare l'onorevole Presidente di tener conto di una modifica che intenderemmo portare al nostro emendamento al comma secondo, laddove è detto: «... le Amministrazioni provinciali e comunali interessate...», dovrebbe dirsi: «... le Amministrazioni degli Enti locali interessati...». Questa espressione si armonizza più

compiutamente col contenuto del comma primo del nostro stesso emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza un emendamento all'emendamento Soggiu Piero-Melis-Del Rio a firma degli onorevoli Cardia-Sotgiu Girolamo-Corona Loddo Claudia-Zucca. Se ne dia lettura.

SPANO, Segretario ff.:

« Aggiungere al primo comma: 'preferibilmente nelle sedi degli ex circondari'.

Sostituire "di una Commissione..." eccetera con: 'della Commissione consiliare permanente per l'ordinamento regionale'».

MELIS (P.S.d'A.). Non ho nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare il suo emendamento.

SERRA (D.C.), relatore. Sull'articolo, così come in origine era stato proposto, è da rilevare prima di tutto che esso non riguarda direttamente l'oggetto specifico della proposta di legge, cioè la delega dell'esercizio di funzioni amministrative della Regione agli Enti locali, ma concerne un problema che all'oggetto della proposta di legge si connette. Esso mira ad istituire nuovi uffici di decentramento regionale « ai fini della migliore funzionalità e della diretta immediata aderenza amministrativa alle necessità locali delle popolazioni ».

Detto questo come premessa, debbo osservare che l'espressione « in collegamento con le Province ed altri Enti locali a circoscrizione provinciale » intendeva significare che le Province e gli altri enti a circoscrizione provinciale avrebbero messo a disposizione della Regione i loro uffici centrali e, quasi come compenso, avrebbero potuto utilizzare gli uffici amministrativi di decentramento regionale. Non nego che la espressione, così come è stata proposta dai componenti la Commissione, è un po' oscura; riconosco che la formula dell'emendamento Soggiu-Melis-Del Rio « ... di concerto ove possibile... » è più chiara; però è anche vero

che quest'ultima formula non dà la possibilità agli Enti locali a circoscrizione provinciale di utilizzare gli uffici amministrativi di decentramento regionale. A mio parere, se propriosivoul salvare capra e cavoli, si deve dire: « ... di concerto e in collegamento, ove possibile, ... ».

Tanto nell'articolo quanto nell'emendamento Soggiu Piero-Melis-Del Rio viene usata l'espressione « Enti locali a circoscrizione provinciale ». A mio parere, sarebbe meglio parlare di Enti locali in genere, sopprimendo l'espressione « a circoscrizione provinciale ». Vi sono dei grossi Comuni, infatti, che potrebbero avere interesse a servirsi degli uffici di decentramento. E' giusto, invece, che gli uffici di decentramento, così come propone l'emendamento Cardia e più, vengano istituiti « preferibilmente nelle sedi degli ex circondari ». Così si evita di nominare i Comuni nei quali gli uffici verranno istituiti e si scongiura il pericolo di incrementare il campanilismo; oltretutto il fatto che nell'emendamento Cardia e più si usi l'avverbio « preferibilmente » consente la istituzione degli uffici di decentramento, quando sia necessario, anche in quei Comuni che non sono mai stati sedi di circondario.

Concludendo, onorevoli colleghi, dichiaro di ritirare il mio emendamento a favore dell'emendamento Soggiu Piero-Melis-Del Rio, con la modifica da me proposta. Sono anche d'accordo perchè per la istituzione degli uffici di decentramento, così come è detto nell'emendamento Cardia, sia necessario il parere della Commissione consiliare per l'ordinamento regionale.

Comunque, mi riprometto di presentare rapidamente un emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Signor Presidente, già si procede alla stesura di un emendamento concordato: l'accordo è stato raggiunto.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento sostitutivo totale Melis-Serra-Soggiu Piero-Asquer. Se ne dia lettura.

SPANO, *Segretario ff.*:

« Ai fini della migliore funzionalità e della diretta e immediata aderenza alle necessità locali, l'Amministrazione regionale, di concerto e in collegamento ove possibile con le Province e gli altri Enti locali, istituisce uffici amministrativi di decentramento, preferibilmente nelle sedi dei circondari soppressi con ...

Alla istituzione degli Uffici di cui al comma precedente si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le amministrazioni degli Enti locali interessate, e previo parere della Commissione consiliare per l'ordinamento regionale.

Nel decreto istitutivo è determinata la circoscrizione territoriale del nuovo Ufficio di decentramento e sono apportate le modifiche alle circoscrizioni degli Uffici precedenti istituiti che si rendessero eventualmente necessarie».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione questo emendamento, con l'avvertenza che si intendono ritirati tutti gli altri precedentemente presentati. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZUCCA, *Segretario ff.*:

Art. 5

Alle Province e agli uffici amministrativi di decentramento previsti dall'articolo precedente, per l'espletamento dei compiti loro demandati, faranno capo i Comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni.

Ai medesimi enti è coordinato il funzionamento:

a) degli enti ed uffici a carattere provinciale e locale, quali gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura e rispettive sezioni, gli Ispettorati ripartimentali per le foreste e dipendenti uffici, eccetera;

b) delle sezioni dell'Organo regionale di controllo sugli Enti locali, istituite ovvero da istituirsi con le specifiche disposizioni sulla materia.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Serra-De Magistris. Se ne dia lettura.

ZUCCA, *Segretario ff.*:

« Nella lettera b) alle parole: "istituite ovvero da istituirsi con le specifiche disposizioni sulla materia" sostituire le parole: "di cui all'articolo 3 della citata legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, e successive modificazioni ed integrazioni" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. Al secondo comma, dove si dice: « Ai medesimi enti è coordinato il funzionamento », bisognerebbe dire: « ai medesimi enti ed uffici »: nel primo comma, infatti, si parla anche di uffici.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Pare anche a me che l'articolo sia mal formulato. Mentre al primo comma si parla di Province e di uffici amministrativi, al secondo si parla esclusivamente di enti. Eppoi anche l'espressione « è coordinato il funzionamento » non mi pare affatto chiara. In sede di coordinamento l'articolo dovrebbe essere attentamente rivisto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra, relatore. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Il problema mi pare possa comprendersi meglio con un esempio.

Gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura esercitano le loro funzioni nell'ambito delle province e tuttavia non sono organi delle Province. Però, poichè le Province possono avere delle deleghe per l'esercizio di certe funzioni che interessano l'agricoltura, caso per caso, bisogna coordinare il loro funzionamento con quello degli Ispettorati agrari.

MELIS (P.S.d'A.). In effetti non si comprende a chi spetti la competenza di «coordinare».

SERRA (D.C.), *relatore*. Il secondo comma potrebbe essere così modificato: «L'Amministrazione regionale coordina il funzionamento degli enti e degli uffici predetti: a) con gli enti...; b) con le sezioni...».

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si potrà trovare la formulazione migliore, onorevole Serra.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Serra-De Magistris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 5. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Come è noto, la Commissione ha deciso di sopprimere l'articolo 6. Ora un emendamento Serra-De Magistris tende a ripristinarlo con qualche modifica. Se ne dia lettura.

ZUCCA, *Segretario ff.*:

«Ristabilire il testo dei proponenti sostituendo alle parole: "tiene in particolare rilievo" le parole: "si ispira ad"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. Nella discussione generale si è parlato delle riforme dello Stato in materia di decentramento istituzionale e burocratico portate ad attuazione con i decreti legislativi delegati del 1953. D'altra parte, la proposta di legge Ciasca e più, che è stata presentata al Senato e che è stata accolta favorevolmente dal Governo, ha come fine il decentramento degli uffici dai capoluoghi ai centri di Provincia, e non con un ripristino delle Sottoprefetture, ma con delegazione delle Prefetture in singoli centri. E' anche noto che le diverse amministrazioni dello Stato hanno uffici distaccati in sedi quasi circondariali.

Ora, mi pare giusto che, per quanto riguarda l'esecuzione del decentramento di funzioni e di servizi, l'Amministrazione regionale si ispi-

ri, così come era affermato nell'articolo 6, alle analoghe forme di decentramento disposte ed attuate dallo Stato. A questo modo, l'Amministrazione regionale, d'accordo con le singole Amministrazioni locali e con lo Stato, può fissare dei criteri base di collegamento fra i vari uffici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione, nell'esaminare il testo del proponente, aveva opinato che l'articolo 6 fosse da sopprimere perchè non necessario. E in realtà io non so dar torto alla Commissione; quando si parla di coordinamento è chiaro che per esso si intende un processo che si realizza nell'attività pratica e non vi è alcun bisogno di una specifica disposizione al riguardo. Tra l'altro, l'articolo 6 si riferiva alla «esecuzione» del decentramento, termine troppo ampio e di conseguenza ambiguo e tale da consentire persino una interpretazione di questo genere: l'Amministrazione regionale, nel disporre degli organi di decentramento, avrebbe dovuto adottare i criteri seguiti dallo Stato.

Detto questo, mi permetta il collega Serra di osservare che la modifica che oggi egli propone è forse più pericolosa del testo originario. Per essa, infatti, se nell'eseguire il proprio decentramento lo Stato ricorresse a sistemi da non approvare, non funzionali, l'Amministrazione regionale sarebbe egualmente costretta a seguirli. A mio parere, se proprio si volesse ripristinare l'articolo 6, bisognerebbe adottare un testo dal seguente tenore: «In esecuzione del decentramento di funzioni o di servizi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale ha riguardo alle forme di decentramento disposte da parte dello Stato». Io, tuttavia, sarei del parere di non ripristinare l'articolo.

SERRA (D.C.), *relatore*. Sono disposto ad accettare la formula proposta del collega Soggiu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Secondo me, la Commissione ha fatto bene a sopprimere l'articolo 6. Ha fatto bene perchè l'articolo, se impegnava l'Amministrazione regionale a seguire quanto di buono lo Stato ha fatto per il decentramento amministrativo, la impegnava anche ad adottare i criteri decisamente sconsigliabili.

La formula proposta dall'onorevole Serra è migliore senz'altro del testo originario; tuttavia, sarebbe bene sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Serra-Covacivich-Castaldi. Se ne dia lettura.

ZUCCA, Segretario ff.:

« Art. 6: "Nella esecuzione della presente legge l'Amministrazione regionale ha riguardo, per le singole materie, ad analoghe forme di decentramento disposte ed attuate dallo Stato" ».

SERRA (D.C.), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), relatore. Signor Presidente, il mio precedente emendamento è da considerarsi decaduto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Serra. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Serra - Covacivich - Castaldi. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZUCCA, Segretario ff.:

Art. 7

Le norme regolamentari e tutte le altre occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno comprese in apposito Regolamento da

emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione dell'assemblea.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ZUCCA, Segretario ff.:

Art. 8

Le spese necessarie per l'applicazione della presente legge fanno carico, nel bilancio regionale, agli appositi capitoli istituiti o da istituirsi.

Per l'esercizio 1957 le spese fanno carico alle competenze e residui del capitolo 39.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli Enti locali ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	36
votanti	35
maggioranza	18
favorevoli	22
contrari	13
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amiccarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Canalis - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Corona Loddo Claudia - Covacivich -

II LEGISLATURA

CDXXI SEDUTA

23 MARZO 1957

Del Rio - Deriu - Fancello - Floris - Frau - Gardu - Ibba - Lay - Lonzu - Marras - Melis - Muretti - Nioi - Pernis - Pirastu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Varie.

CANALIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANALIS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di richiamare l'attenzione del Presidente della Giunta, ed in particolar modo degli Assessori ai lavori pubblici e ai trasporti, viabilità e turismo, per la minaccia che incombe di continuo sulla popolazione della frazione di San Lorenzo. La frazione è minacciata da continue, pericolose frane. Gli anni scorsi, proprio per le frane, si sono avuti vari morti, e una nuova disgrazia si è verificata di recente a poca distanza dalle scuole elementari, dove erano presenti 80 alunni. Se la frana per disgrazia fosse caduta pochi metri più in là vi sarebbe stata una sciagura senza precedenti.

Chiedo perciò l'intervento immediato del Presidente della Giunta, e in modo particolare degli onorevoli Assessori ai trasporti, viabilità e turismo e ai lavori pubblici. Gli organi dello Stato, purtroppo, nonostante siano stati spesso sollecitati, non hanno mai affrontato la triste situazione che or ora ho denunciato, ed oggi è necessario ridare al più presto tranquillità e sicurezza alla popolazione di San Lorenzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta esprime prima di tutto la sua partecipazione al dolore che recentemente ha colpito la popolazione di San Lorenzo.

La Giunta non farà a meno di intervenire nei limiti delle disposizioni di legge. Come sa-

bene il Consiglio, gli interventi d'urgenza sono compito del Genio Civile, e pertanto noi interverremo presso il Genio Civile di Sassari perchè si interessi quanto prima del problema.

Quanto ad altri interventi più ampi di quelli urgenti, l'Amministrazione regionale si avvarrà della sua legge, e su richiesta e proposta del Comune interessato potranno essere prese tutte quelle disposizioni e fatti tutti quei lavori che si dimostreranno necessari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.S.I.). Vorrei chiedere all'onorevole Presidente della Giunta di fissare una data per la discussione della mozione, da me presentata già da diversi mesi, circa la istituzione del consorzio di bonifica di Terralba. Sullo stesso argomento sono state presentate anche un'altra mozione a firma del collega De Magistris, se non vado errato, e un'interpellanza dei colleghi Soggiu e Melis del Gruppo sardista.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Mi associo alla richiesta del collega Sanna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Il ritardo nel fissare la data di discussione della mozione Sanna è dovuto ai problemi di carattere tecnico riguardanti la istituzione del consorzio di bonifica di Terralba. Per la soluzione di quei problemi la Giunta ha interessato l'Assessorato all'agricoltura e l'Ispettorato comparimentale all'agricoltura.

Posso assicurare ai proponenti della mozione che il problema sta per essere risolto; ad ogni modo, tanto per tranquillizzare l'onorevole Sanna e i presentatori dell'altra mozione e della interpellanza, preciso che l'argomento potrà essere discusso alla fine della prossima settimana entrante o ai primi della successiva.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio prose-

II LEGISLATURA

CDXXI SEDUTA

23 MARZO 1957

guiranno martedì 26 alle ore 11 con la discussione sulla relazione della Commissione speciale per il Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Signor Presidente, come si svolgerà la discussione?

PRESIDENTE. Nel modo solito, onorevole Sotgiu.

Ripeto: i lavori del Consiglio proseguiranno martedì alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 12 e 50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957